

35.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.
<b>Atti e progetti di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	662
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .....	663
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) .....	669
<b>Disegno di legge di conversione n. 1377</b> (Questioni pregiudiziali di costituzionalità) .....	653
<b>Missioni vevoll nella seduta del 30 luglio 1992</b> .....	659
<b>Mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	670
<b>Proposte di legge:</b>	
(Adesione di deputati) .....	660
(Annunzio) .....	659
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	661
<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	660

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992,  
N. 306, RECANTE MODIFICHE URGENTI AL NUOVO CO-  
DICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDIMENTI DI  
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA (1377)*

---



**Questioni pregiudiziali di costituzionalità.**

Premesso:

che il decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, presenta numerosi e gravi vizi di costituzionalità per lesione degli articoli 27 e 24 della Costituzione; che, in particolare, il decreto non si limita a negare spirito e lettera della legge Gozzini, ma nega la stessa riforma del 1975. Con questo decreto esiste una fascia di detenuti per i quali, di fatto, la pena non ha più il fine stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Essa finisce, infatti, con l'avere un fine diverso essendo i detenuti in questione esclusi, con valore retroattivo della norma, dal lavoro esterno e da qualsiasi altra misura alternativa.

È altresì illegittimo, dal punto di vista Costituzionale (articolo 24), il trattamento processuale differenziato per alcuni tipi di reati. La Costituzione recita, infatti, che « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ».

Per questi motivi

la Camera delibera:

di non procedere alla discussione del disegno di legge di conversione n. 1377.

« De Pasquale, Russo Spina ».

La Camera,

considerando che:

il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, presenta gravi vizi di costituzionalità per lesione dell'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge, dell'articolo 25, comma 2, sulla irretroattività delle norme penali, dell'articolo 27, sulla funzione rieducativa della pena;

in particolare:

a) con l'articolo 3, comma 5, del decreto viene introdotto un doppio regime legale per i processi « ordinari » e per quelli « straordinari », vale a dire i processi contro la criminalità organizzata: l'esame dibattimentale del testimone o imputato che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o i cui verbali di dichiarazioni siano stati acquisiti da altri procedimenti ai sensi dell'articolo 238, altrimenti obbligatorio, diviene facoltativo nei soli processi per reati di mafia, sequestro di persona e associazione per spaccio di stupefacenti; in tal modo si introduce una deroga speciale al principio di oralità e di acquisizione delle prove nel dibattimento previsto dal codice di procedura penale;

b) con l'articolo 15 si aggravano le condizioni necessarie affinché le persone condannate per delitti di criminalità organizzata possano avvalersi dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, e si introduce una norma con efficacia retroattiva che prescrive la revoca dei benefici già concessi qualora non si tratti di collaboratori della giustizia;

per queste ragioni  
delibera

di non procedere alla discussione del decreto-legge n. 306.

« Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapagnà, Elio Vito ».

La Camera,

considerando che:

il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, presenta gravi vizi di costituzionalità per lesione dell'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dell'articolo 25, comma 2, sulla irretroattività delle norme penali, dell'articolo 27 sulla funzione rieducativa della pena;

in particolare:

a) con l'articolo 3, comma 5, del decreto viene introdotto un doppio regime legale per i processi « ordinari » e per quelli « straordinari », vale a dire i processi contro la criminalità organizzata: l'esame dibattimentale del testimone o imputato che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o i cui verbali di dichiarazioni siano stati acquisiti da altri procedimenti ai sensi dell'articolo 238, altrimenti obbligatorio, diviene facoltativo nei soli processi per reati di

mafia, sequestro di persona e associazione per spaccio di stupefacenti; in tal modo si introduce una deroga speciale al principio di oralità e di acquisizione delle prove nel dibattimento previsto dal codice di procedura penale;

b) con l'articolo 15 si aggravano le condizioni necessarie affinché le persone condannate per delitti di criminalità organizzata possano avvalersi dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, e si introduce una norma con efficacia retroattiva che prescrive la revoca dei benefici già concessi qualora non si tratti di collaboratori della giustizia;

e) con l'articolo 25 si introduce con decreto il fermo di sicurezza;

per queste ragioni

delibera

di non procedere alla discussione del decreto-legge n. 306.

« Pecoraro Scanio, Rutelli, Boato ».

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 30 luglio 1992.**

Aliverti, Andò, Artioli, Azzolini, Caveri, Raffaele Costa, Culicchia, d'Aquino, de Luca, Farace, Galli, Luigi Grillo, Mariannetti, Matarrese, Patria, Sacconi, Viscardi.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 29 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIZZINATO ed altri: « Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e norme per la regolamentazione del settore » (1393);

FERRARINI ed altri: « Regolamentazione della gestione e dell'uso dei comprensori sciabili e definizione del codice di comportamento dello sciatore » (1394);

FERRARINI ed altri: « Norme per la sospensione degli sfratti nei confronti dei soggetti disabili » (1395);

FERRARINI ed altri: « Norme sui rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione » (1396);

FERRARINI ed altri: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (1397);

FERRARINI ed altri: « Norme sulla valutazione di impatto ambientale » (1398);

STERPA: « Nuova disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei genitori » (1399);

STERPA: « Disciplina delle coalizioni pre-elettorali finalizzate alla formazione di maggioranze di Governo » (1400);

STERPA: « Nuova disciplina del segreto professionale del giornalista » (1401);

STERPA: « Disciplina dei partiti politici » (1402);

STERPA: « Disciplina del segreto nel procedimento penale » (1404);

SANTONASTASO ed altri: « Norme per il risarcimento di danni fisici o patrimoniali subiti in conseguenza di attentati perpetrati dalla criminalità organizzata » (1405);

MENSORIO: « Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco e per la nomina della giunta comunale » (1406);

CACCAVARI ed altri: « Nuove norme in materia di criteri di valutazione dei titoli accademici e di studio ai fini dei concorsi per titoli ed esami per la posizione di assistente medico nel Servizio sanitario nazionale » (1407);

MELELEO: « Nuove norme concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento ed i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle Forze armate » (1408);

APUZZO ed altri: « Nuovi criteri per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli *handicap* » (1409);

FERRARINI ed altri: « Norme in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti » (1410);

FERRARINI ed altri: « Norme generali in materia di lavori pubblici » (1411);

**MOMBELLI** ed altri: « Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti » (1412);

**PETROCELLI** ed altri: « Norme per l'utilizzazione a tariffa agevolata del tratto di autostrada A-14 da Rimini a Termoli e del tratto di autostrada A-10 dal casello Genova-Sampierdarena a Genova-Voltri » (1413);

**PETROCELLI** ed altri: « Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1414);

**DI DONATO** e **MATRANTUONO**: « Nuove norme in tema di rettifica di notizie giornalistiche » (1415);

**OLIVO**: « Disciplina delle attività cartografiche ed istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto geografico nazionale » (1416);

**TASSI**: « Istituzione di una imposta straordinaria a carico degli istituti di credito e delle aziende esercenti attività finanziaria » (1417);

**CELLAI**: « Soppressione del consorzio speciale per la bonifica del Padule di Fucecchio e affidamento delle relative competenze alle province interessate » (1418);

**MARENCO** ed altri: « Norme per l'applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, in favore di dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria » (1419);

**RAVAGLIA** ed altri: « Norme concernenti gli stabilimenti balneari » (1420);

**RAVAGLIA**: « Statizzazione dell'Accademia di belle arti di Ravenna » (1421);

**RAVAGLIA**: « Istituzione in Ravenna di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna » (1422);

**GARAVAGLIA** ed altri: « Regolamentazione dei permessi per trattamenti terapeutici iterativi » (1423).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 29 luglio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

**STERPA**: « Integrazione all'articolo 48 della Costituzione, concernente la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (1403).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge **D'AMATO**: « Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio » (184) (*Annunziata nella seduta del 23 aprile 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ferrarini.

La proposta di legge **ARMELLIN**: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali » (192) (*annunziata nella seduta del 23 aprile 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Randazzo, Sorice e Viscardi.

La proposta di legge **VINCENZO MANCINI** ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti » (565) (*annunziata nella seduta del 12 maggio 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Biondi.

La proposta di legge **TORCHIO**: « Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva » (700) (*annunziata*

nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Biasci.

La proposta di legge SALERNO ed altri: « Intervento dello Stato a sostegno delle attività delle regioni e delle province autonome per il servizio di ospedalizzazione a domicilio agli anziani » (775) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ferrarini.

La proposta di legge PIERMARTINI: « Norme per l'alienazione del patrimonio residenziale di proprietà di enti pubblici e privati » (801) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ferrarini.

La proposta di legge PIERMARTINI: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (804) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ferrarini.

La proposta di legge PIERMARTINI: « Modifica all'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, al fine di consentire al personale militare di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio in locazione » (850) (annunziata nella seduta del 29 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ferrarini.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

CAFARELLI: « Modifica dell'articolo 50 e abrogazione dell'articolo 111 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per l'immediato inquadramento nel ruolo dei professori associati confermati dei docenti universitari che abbiano conseguito l'idoneità » (1083) (con parere della V, della VII e della XI Commissione);

SIGNORILE: « Norme in materia di elezione diretta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali » (urgenza) (1378).

*alla VI Commissione (Finanze):*

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per l'olio essenziale non deterpenato di piante officinali » (405) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

TEALDI e TORCHIO: « Agevolazioni fiscali per le associazioni dei produttori agricoli » (502) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

TEALDI: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la pubblica esecuzione e rappresentazione di opere » (386) (con parere della I e della V Commissione);

CAFARELLI: « Istituzione della Scuola di didattica della musica presso i conservatori di musica » (1158) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

CAFARELLI: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di competenza di enti pubblici di interesse nazionale a svolgere controlli in materia di inquinamento » (1076) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

BORGOGGIO: « Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (1201) (con parere della I, della II e della VII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

STRADA ed altri: « Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente » (505) (con parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XIII Commissione);

STRADA ed altri: « Norme in materia di compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese e istituzione del bilancio ecologico delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza » (911) (con parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

TEALDI ed altri: « Modifica della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile » (359) (con parere della I, della V e della XII Commissione);

CAFARELLI: « Istituzione di corsi straordinari abilitanti per docenti di scuole secondarie statali di primo e di secondo grado » (1070) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

REBECCHI e GUGLIELMO CASTAGNETTI: « Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale » (1317) (con parere della I, della VII e della X Commissione).

#### **Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra l'11 e il 20 luglio 1992 (dal n. L192 al n. L202 e dal n. C175 al n. C183) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindi-

cate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Affari esteri e comunitari):

SEC(92) 1097 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti;

alla VI Commissione (Finanze):

SEC(92) 1097 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti;

COM(92) 273 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi;

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM(92) 182 – Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (Programma SAVE);

COM(92) 263 – Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

alla IX Commissione (Trasporti):

Direttiva 92/62/CEE – Direttiva 92/62/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Raccomandazione 92/382/CEE – Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno

1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Raccomandazione 92/383/CEE – Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision* – ONP);

COM(92) 182 – Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (Programma SAVE);

COM(92) 263 – Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

Direttiva 92/62/CEE – Direttiva 92/62/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Raccomandazione 92/382/CEE – Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Raccomandazione 92/383/CEE – Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e

di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision* – ONP);

SEC(92) 1097 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti;

COM(92) 182 – Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (Programma SAVE);

COM(92) 263 – Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COM(92) 281 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1991.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 23 luglio 1992, copia della sentenza n. 352 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 95), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, nono

comma, e dell'articolo 11 della predetta legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), dalle province autonome di Trento e Bolzano;

con lettera in data 23 luglio 1992, copia della sentenza n. 353 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 96), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2, lett. c), prevede la designazione, da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio d'amministrazione dell'ente;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 1 lett. a), e n. 2, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; nonché dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, sollevate con ricorso in via principale 29 gennaio 1992 della regione Toscana in riferimento agli articoli 97, 117, 118 e 123 della Costituzione ed all'articolo 57 dello Statuto della regione Toscana, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 343;

con lettera in data 27 luglio 1992, copia della sentenza n. 365 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 103), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'articolo 16.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 354 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 97) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento agli articoli 11 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 7 maggio 1991;

n. 355 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 98) con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni);

che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome di cui agli articoli 1, 2, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 3

e 5 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta, per le parti citate, i ricorsi proposti dalle province autonome di Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, annulla *in parte qua* l'articolo 2 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991;

che non spetta allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'articolo 6 del decreto da ultimo citato;

n. 356 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 99) con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale — sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe — dei seguenti articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli articoli da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lettera f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione dalla Regione Val d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto ed ai decreti del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 e n. 197 del 1990 dalla provincia autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto della Regione Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto dalla Regione Sicilia; 3, 32, 116 della Costituzione dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna

e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468 del 1978 dalle dette province autonome e dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386 del 1989 dalle dette province autonome; 3 della Costituzione e 38, terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lettera f), 12, terzo comma, dello statuto dalla Regione Valle d'Aosta; 3, 116, 119 della Costituzione, dalla Regione Sicilia;

4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'articolo 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119, 130 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

9, questione sollevata in riferimento agli articoli 8, n. 1 e 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lettera a), e 6 dello Statuto dalla Regione Sardegna;

19, questione sollevata in riferimento agli articoli 16 e 80 dello statuto, nonché 1 delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 1975, dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, 81, 119 della Costituzione e Titolo VI dello statuto regionale dalla provincia di Trento; 3, 97, 117, 119 della Costituzione dalle Regioni Toscana e Lombardia;

22, questione sollevata in riferimento all'articolo 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9, 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lettera a), 4, 5, 6 dello statuto dalla Regione Sardegna;

23, questione sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento all'articolo 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

n. 357 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 100) con la quale ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'articolo 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 « Norme per la tutela dell'ambiente »), sollevata, in riferimento agli articoli 5 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa in data 11 luglio 1991;

n. 358 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 101) con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe;

n. 359 dell'8 luglio 1992 (doc. VII, n. 102) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 366 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 104) con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo VI del medesimo statuto, come attuato dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettera *a)* e *b)*, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, e 35, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli articoli 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, primo comma, lettere *c)* e *d)*, 16 e 38 della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ar-

articolo 7 della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla pronvincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

n. 367 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 105), con la quale ha dichiarato:

la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di assegni di formazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe;

non fondata, quanto ai titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe;

n. 368 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 106) con la quale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nei confronti dell'articolo 528 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, per violazione dell'articolo 21, dell'articolo 27, terzo comma, nonché del combinato disposto formato dagli articoli 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione;

n. 369 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 107) con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1992) e dell'allegata tabella B, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'articolo 38 dello Statuto

regionale siciliano e all'articolo 81 della Costituzione;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, undicesimo comma, della citata legge 31 dicembre 1991, n. 415, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

n. 370 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 108) con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;

che spetta allo Stato stabilire, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli articoli 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

che non spetta allo Stato, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli articoli 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'ENIT, e quarto

comma, e 5, del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla *in parte qua* il suddetto decreto;

n. 371 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 109) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli articoli 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 372 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 110) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal pretore di Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992;

n. 373 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 111) con la quale ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 441, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe;

n. 374 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 112) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in ma-

teria di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal TAR del Lazio con la ordinanza in epigrafe;

n. 379 del 9 luglio 1992 (doc. VII, n. 113) con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato, indicato in epigrafe, promosso dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

che spetta al ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concentrazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991;

che non spetta al ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione nei sensi indicati nel capo precedente, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il ministro sulla proposta da formulare.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla I* (doc. VII, nn. 102, 105, 109, 112);

*alla II* (doc. VII, nn. 106, 111);

*alla VIII* (doc. VII, n. 103);

*alla XI* (doc. VII, n. 110);

*alla I ed alla II* (doc. VII, n. 113);

*alla I ed alla V* (doc. VII, nn. 99, 107);

*alla I ed alla VII* (doc. VII, n. 101);

*alla I ed alla VIII* (doc. VII, nn. 100, 104);

*alla I ed alla X* (doc. VII, n. 108);

*alla I ed alla XII* (doc. VII, nn. 95, 98);

*alla I ed alla XIII* (doc. VII, n. 96);

*alla XI ed alla XIII* (doc. VII, n. 97);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

#### Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, sezione enti locali, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con lettera in data 27 luglio 1992 ha trasmesso il Piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1993 (doc. LXIX, n. 1).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 17 luglio 1992,

sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1992 (doc. LXXXVIII, n. 1).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.